



TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Mariella Roberti	Presidente
dott.ssa Gaia Muscato	Giudice
dott.ssa Ilenia Miccichè	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4296 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:

████████████████████ nato il ██████████ a Gubbio (PG) e residente a 06028 Sigillo (PG) in ██████████ rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su supporto informatico allegata al ricorso, dall'Avv. ██████████
████████████████████ elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa a 60044 Fabriano (AN), Via ██████████

Ricorrente

Contro

████████████████████ nata a Gualdo Tadino (Perugia) il : ██████████
e residente a Sigillo (Perugia) alla Via ██████████ elettivamente domiciliato in Ravenna al ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ e dell'avv ██████████
che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva (pec:

Resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.



Conclusioni delle parti: per la [REDACTED] “-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sigillo (PG) in data 9.05.1992 (Registro Anno 1992 Numero 4 parte II Serie A Ufficio) tra i Sig.ri [REDACTED]

-ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sigillo (PG) di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda Sentenza, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia;

-nulla disporre a titolo di assegno divorzile, essendo i Sig.ri [REDACTED] entrambi in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, nonché in merito al contributo a favore della prole, essendo entrambi i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;

-con vittoria di spese del presente giudizio”;

per la [REDACTED] la parte non ha depositato note per l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.

Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma degli eventuali provvedimenti presidenziali relativi agli eventuali figli minori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27.9.22 il sig. [REDACTED] ha chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con [REDACTED] il 9.5.1992, ed ha al fine esposto: che dall'unione sono nati, nel 1993 e nel 1998, i figli [REDACTED] che con decreto del 21.6.2007 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni concordate, e che la [REDACTED] non aveva poi rispettato l'impegno in quella sede assunto di trasferire la propria quota di proprietà della casa coniugale ai due figli e di provvedere al pagamento dell'intera rata di mutuo. Ha aggiunto che entrambi i coniugi sono in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico ed ha concluso chiedendo emettersi pronuncia sullo *status*, nulla statuendo a titolo di assegno divorzile.

La sig.ra [REDACTED], costituitasi con comparsa depositata il 15.1.23, pur dichiarando di aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha evidenziato che il [REDACTED] nel corso del matrimonio aveva violato l'obbligo di assistenza morale e materiale nei propri confronti. Ha aggiunto di essere invalida al 100% a seguito di un incidente stradale



occorso nel 1995, di percepire pensione di invalidità e di accompagnamento e beneficio economico mensile di euro 1.100, di essere costretta risiedere a Ravenna per la necessità di sottoporsi a cure e terapie adeguate alla propria patologia e di dovere sostenere il pagamento di un canone di locazione di euro 760,0 mensili. Ha pertanto chiesto disporsi in proprio favore un congruo assegno divorzile o unna indennità mensile o *una tantum*, stante la necessità di conservare un minimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

In esito all'udienza presidenziale del 17.1.23, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, il Presidente – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.

In esito alla fase istruttoria, di tipo documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 26 marzo 2024, sulle conclusioni sopra riportate, è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.

Non è dubbia la sussistenza dei presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti.

Dalla separazione consensuale, omologata dall'intestato Tribunale con decreto del 21.6.2007, non è più ripresa la convivenza ed è ormai palesemente venuta meno ogni *affectio coniugalis*. E' dunque integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può essere proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale e la stessa si sia protratta per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.

La [REDACTED] ha chiesto prevedersi un congruo assegno divorzile in proprio favore, ed ha a tal fine allegato di essere invalida al 100% a seguito di un sinistro stradale, di percepire pensione di invalidità di euro 1100,00 mensili e di essersi dovuta trasferire a Ravenna, dove sostiene spese di locazione per euro 760,00 mensili, per la necessità di sottoporsi a terapie adeguate alla propria patologia.

In diritto, è il caso di ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, con pronuncia espressiva di un orientamento poi più volte confermato e condiviso dal collegio, ha evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile – ormai



del tutto sganciato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed in particolare che l'assegno abbia natura assistenziale (fondata su parametri delle "condizioni dei coniugi" e del "reddito di entrambi"), natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), ed in alcuni casi anche natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione); criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.

Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi *"dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio"*.

Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve darsi atto che la resistente ha fondato la richiesta di assegno divorzile su argomentazioni che inducono a ritenere invocata la sola funzione assistenziale.

L'ordinanza presidenziale evidenziava già come la domanda non fosse accoglibile non avendo la parte istante documentato le ragioni del proprio trasferimento a Ravenna, asseritamente foriero di consistenti spese (principalmente per locazione), e non avendo adempiuto all'onere di rappresentare compiutamente la propria condizione economico-redдитuale.

Nel corso della successiva fase del procedimento le evidenziate lacune probatorie non sono state in alcun modo colmate dalla resistente. Non è stato mai prodotto in atti il contratto di



locazione dell'appartamento a Ravenna cui si fa riferimento nella memoria di costituzione e, pur essendo documentato che la resistente è affetta da paraplegia agli arti inferiori (cfr. "verbale 104" allegato alla memoria di costituzione), non sono state documentate né particolari o specifiche necessità di terapie (e i conseguenti costi) né la sussistenza di un qualche collegamento causale tra le condizioni di salute della [REDACTED] ed il suo trasferimento a Ravenna. Nemmeno risulta documentato il risarcimento riconosciuto alla [REDACTED] a seguito del sinistro stradale che la ha vista coinvolta nel 1995, di cui solo si sa che dovrebbe essere stato di circa euro "500 milioni di lire" (v. verbale udienza presidenziale). La resistente, già inottemperante alla richiesta di documentare nel dettaglio la propria condizione economica di cui al decreto di fissazione dell'udienza del 10.10.22, è poi rimasta inerte anche dopo l'ordine di esibizione documentale contenuto nell'ordinanza istruttoria del 2.10.23.

In una situazione processuale così connotata non può che concludersi per il rigetto della richiesta di assegno divorzile, non avendo la parte istante adempiuto all'onere di provare l'insufficienza delle proprie risorse economiche, le modifiche nella situazione di fatto intervenute dal momento della separazione e, in sintesi, l'esistenza delle circostanze che possano giustificare la previsione di un contributo da parte del [REDACTED]

Nessuna altra statuizione deve essere adottata, anche considerando che i figli nati dall'unione, [REDACTED] secondo la univoca prospettazione offerta delle parti, sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.

Infine, le spese di lite, tenuto conto della materia trattata e delle ragioni della decisione, devono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisare dalle parti e dal Pubblico Ministero, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.5.1992 a Sigillo tra [REDACTED] nato a Gubbio il [REDACTED] e [REDACTED], nata a Gualdo Tadino il [REDACTED] trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Perugia al n. 4, parte



II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.

- 2) Rigetta la richiesta di assegno divorzile.
- 3) Spese di lite interamente compensate.

Così deciso in Perugia, nella camera di Consiglio del 6 giugno 2024.

Il Giudice rel. est.

Ilenia Micciché

Il Presidente

Mariella Roberti

